

Condizioni complementari

**Assicurazione della responsabilità civile per l'industria edilizia
(edizione 2015)**

GENERALI Assicurazione Generali SA, 1260 Nyon

Indice

Delimitazione e restrizioni della copertura complementari

1. Attività in qualità d'imprenditore generale o totale	3
2. Attività in qualità di committente dell'opera	3
3. Contratti d'appalto conclusi con imprese di telecomunicazioni concessionari	3
4. Danni a locali adibiti a ufficio, locali di vendita e locali di deposito presi in locazione, leasing o affitto	3
5. Danni ad impianti telefonici e di telecomunicazione in locazione	4
6. Danni materiali conseguenti alla constatazione ed alla riparazione di danni o difetti	4
7. Danni a veicoli terrestri e natanti derivanti dalle operazioni di carico e scarico	4
8. Danni derivanti dall'impiego di apparecchi laser per la costruzione	4
9. Danni patrimoniali conseguenti ad imprevisti di cantiere	4
10. Perdita di chiavi affidate	5
11. Protezione giuridica in caso di procedimento penale o di procedimento disciplinare di diritto pubblico	5
12. Spese di richiamo tramite il canale dei media	5
13. Associazioni di lavoro (consorzio)	5
14. Utente di veicolo a motore di terzi	6
15. Viaggi d'affari	6
16. Proroga del termine di prescrizione / Termine di garanzia	6
17. Accordo di esonero da responsabilità / Liberatoria di responsabilità	6
18. Spese di smontaggio e montaggio	6
19. Perdita d'uso	7
20. Danni da lavorazione e danni agli oggetti presi in consegna (Versione Estesa)	7
21. Invio di materiali infiammabili o esplosivi	7
22. Collegamento a binari	7
23. Danni da guardaroba	8
24. Responsabilità in rapporto alla proprietà di locali, immobili o beni fondiari non destinati all'esercizio, compresa la responsabilità in qualità di proprietario per piani	8
25. Copertura infortuni visitatori	8
26. Veicoli di fabbrica che circolano su strade pubbliche (art. 33 ordinanza sull'assicurazione dei veicoli OAV)	8
27. Rischi accessori	9
28. Esportazione inconsapevole negli USA/Canada	9
29. Restrizioni all'estensione della copertura	9

Prestazioni della Compagnia

30. Prestazioni della Compagnia	10
---------------------------------	----

Franchigie

31. Franchigie	10
----------------	----

GENERALI Assicurazione

Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1

Tel. +41 (0)58 471 01 01
Fax +41 (0)58 471 01 02
E-mail: nonlife@generali.ch
Internet: www.generali.ch

Obblighi contrattuali	
32. Obblighi del contraente	10
Premi	
33. Basi per il calcolo dei premi	10

GENERALI Assicurazione

Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1

Tel. +41 (0)58 471 01 01
Fax +41 (0)58 471 01 02
E-mail: nonlife@generali.ch
Internet: www.generali.ch

Delimitazione e restrizioni della copertura complementari

1. Attività in qualità d'imprenditore generale o totale

- a) La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità dello stipulante derivante dalla sua attività d'imprenditore generale o totale.
- b) Lo stipulante è considerato:
- imprenditore generale, quando abbia ricevuto dal committente l'incarico di costruire completamente un'opera, o parte di essa, sulla base di un progetto esistente;
 - imprenditore totale, quando abbia ricevuto dal committente l'incarico di progettare e costruire completamente un'opera o parte di essa.

Per l'attività in qualità d'imprenditore generale o totale, la copertura assicurativa è prestata a condizione che lo stipulante concluda, in nome e per conto proprio, i contratti relativi ai lavori che egli fa eseguire a terzi (architetti, ingegneri, imprenditori edili, artigiani, ecc.).

2. Attività in qualità di committente dell'opera
- c) L'assicurazione non copre però le pretese per danni e difetti alle opere o parti di esse che lo stipulante costruisce in qualità d'imprenditore generale o totale.
- d) Tuttavia, se lo stipulante partecipa alla costruzione di un'opera o di una parte di essa in qualità d'imprenditore generale o totale e, nello stesso tempo, nella sua qualità risultante nella proposta e nella polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità dello stipulante in questa sua qualità per danni a parti d'opere che egli non ha né costruito né altrimenti lavorato.

Tali danni non sono considerati danni propri (art. 7 a) CGA) neanche quando l'opera sia edificata su un fondo appartenente allo stipulante stesso.

Se però lo stipulante comincia a costruire per conto proprio, concludendo il contratto d'imprenditore generale o totale soltanto quando la costruzione sia già in corso, la copertura assicurativa prevista dal presente capoverso non è operante.

2. Attività in qualità di committente dell'opera

- a) L'assicurazione copre anche le pretese avanzate contro lo stipulante, nella sua qualità di committente dell'opera, per costruzioni situati Svizzera o nel Principato del Liechtenstein di un costo massimo (secondo il preventivo) di CHF 1'000'000.00, per danni causati a terreni, fabbricati e altre opere di terzi, e dovuti a lavori di demolizione, di scavo e di costruzione.

- b) L'assicurazione non copre le pretese in rapporto con la realizzazione, la trasformazione o l'ingrandimento ecc. di opere:

- il cui costo supera i CHF 1'000'000.00 (se questo importo viene superato, l'assicurato non beneficia di alcuna copertura);
- che non servono né completamente né parzialmente all'impresa assicurata;
- aggiunte a opere di terzi;
- situate su una pendenza superiore al 25% o su di una riva;
- edificate su pali o piastre di fondazione;
- che esigono una modificazione del livello della falda freatica o dell'afflusso d'acqua sotterranea.

L'assicurazione non copre neanche le pretese:

- riguardanti il progetto di costruzione stesso o il terreno che ne fa parte;
- in rapporto con la diminuzione della portata o l'inaridimento delle sorgenti.

3. Contratti d'appalto conclusi con imprese di telecomunicazioni concessionari

In caso di pretese di risarcimento a causa di danni causati alle installazioni di telecomunicazioni sotterranee d'impresa di telecomunicazioni concessionari in Svizzera, in virtù di un contratto d'appalto da queste società concluso con lo stipulante, la Compagnia rinuncia a far valere le limitazioni di cui all'art. 29 b) di queste condizioni complementari, a condizioni tuttavia che l'impresa di telecomunicazioni l'abbia espressamente chiesto.

4. Danni a locali adibiti a ufficio, locali di vendita e locali di deposito presi in locazione, leasing o affitto

- a) A parziale deroga dell'art. 29 b) di queste condizioni complementari o di una disposizione applicata in sua vece, l'assicurazione si estende anche a pretese derivanti da:
1. danni a locali adibiti a ufficio, locali di vendita e locali di deposito situati Svizzera o nel Principato del Liechtenstein presi in locazione, leasing o affitto, servono prevalentemente all'azienda assicurata;
 2. danni a parti di edifici e a locali (quali tromba delle scale, posti di parcheggio) utilizzati in comune con altri locatari, titolari di un contratto di leasing o affittuari, o con il proprietario, che servono prevalentemente all'azienda assicurata; Tutti gli altri danni alla mobilia, come pure a macchine e apparecchi, anche se sono uniti in modo fisso all'edificio o ai locali, non sono assicurati.
 3. danni a impianti di riscaldamento e di approvvigionamento in acqua calda, danni a scale mobili, ascensori per persone e merci, agli impianti di condizionamento dell'aria e di aerazione, come pure agli impianti sanitari, che servono esclusivamente agli edifici, parti di edifici e locali menzionati qui sopra.

Per danni di cui non è possibile scoprire l'autore, la copertura è limitata alla parte del danno di cui l'assicuratore deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto.

- b) Non sono assicurate le pretese per
1. danni:
 - cagionati da fuoco, fulmine, esplosione, piena, inondazione, uragano, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi e scoscendimento;
 - cagionati da fuoriuscita d'acqua da condutture, acqua piovana, acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, da rigurgito dell'acqua della canalizzazione come pure dall'acqua del sottosuolo;
 - ai vetri (per es. finestre, vetrine, pavimenti, tetti, porte e

pareti in vetro).

Tale esclusione è tuttavia limitata ai danni agli oggetti in locazione, leasing o in affitto; essa non è rilevante per le perdite di utili o altri pregiudizi economici consecutivi a tali danni.

2. danni provocati dall'azione prolungata dell'umidità come pure i danni che si verificano a poco a poco (danni dovuti all'usura, danni alle carte da parati e alle parti verniciate, ecc.);
3. le spese per la ricostituzione nello stato primitivo di una cosa modificata di proposito da un assicurato o su sua iniziativa.

5. Danni ad impianti telefonici e di telecomunicazione in locazione

- a) A parziale deroga dell'art. 29 b) di queste condizioni complementari, la copertura comprende anche la responsabilità civile dello stipulante per i danni cagionati agli impianti telefonici e di telecomunicazione presi in locazione (impianti interni).
- b) Sono escluse dalla copertura assicurativa secondo lettera a) qui sopra, le pretese per danni cagionati da:
 - incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, uragano, grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi e scoscendimento;
 - fuoriuscita d'acqua da condotte, acqua piovana, acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, da rigurgito dell'acqua della canalizzazione come pure dall'acqua del sottosuolo.

6. Danni materiali conseguenti alla constatazione ed alla riparazione di danni o difetti

Se in occasione della costruzione, trasformazione o riparazione d'edifici, strade, condotte od altre opere immobiliari, un assicurato ha eseguito lavori o sono stati utilizzati materiali da lui fabbricati o forniti, sono applicabili le disposizioni seguenti, in deroga parziale all'art. 29 b) e all'art. 7 l) cpv. 2 CGA :

Quando a causa di tali lavori o materiali devono essere accertati o eliminati difetti o danni arrecati ad una delle suddette opere, l'assicurazione copre pure le pretese per la distruzione o il danneggiamento di cose, resosi necessario ai fini dell'accertamento o dell'elimina-

zione dei difetti o danni succitati.

Restano tuttavia escluse dall'assicurazione le perdite di utili e gli altri pregiudizi economici consecutivi alla distruzione o al danneggiamento. Sono parimenti esclusi dall'assicurazione i danni arrecati a cose che un assicurato o un terzo da lui incaricato ha fornito o fabbricato o sulle quali essi abbiano eseguito lavori (per es. lavori d'impianto, montaggio).

7. Danni a veicoli terrestri e natanti derivanti dalle operazioni di carico e scarico

- a) A parziale deroga dell'art. 29 b), secondo trattino di queste condizioni complementari, la copertura assicurativa comprende anche le pretese:
 1. per danni a veicoli terrestri e natanti, compresi i semirimorchi e le sovrastrutture, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli. Sono considerate colli le cose che sono caricate e scaricate singolarmente, ad esempio macchine, apparecchi, elementi per costruzioni (porte, finestre, travi, ecc.); palette e recipienti di ogni genere (casce, gabbie, container, serbatoi, botti, bidoni, taniche, ecc.);
 2. per danni ad autobotti e autocisterne verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide.
- b) Restano escluse dalla copertura, ai sensi della lett. a) qui sopra, le pretese:
 1. per danni ad aeromobili e al materiale rotabile delle ferrovie;
 2. per danni a veicoli terrestri e natanti che l'assicurato abbia in prestito, locazione o leasing;
 3. per danni a veicoli terrestri e natanti verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di merci sfuse (salvo quanto stabilito al litt. a) cpv. 2. Sono considerate merci sfuse le cose sciolte che sono caricate o scaricate senza imballaggio, ad esempio cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, residui, ecc.);
 4. per danni a veicoli terrestri e natanti, dovuti a sovraccarico o eccessivo riempimento degli stessi;
 5. per danni a recipienti (escluse le sovrastrutture ed i semirimorchi di

cui al litt. a) cpv. 1 nonché le autocisterne e le autobotti di cui al litt. a) cpv. 2 e alle merci manipolate, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di veicoli e natanti.

8. Danni derivanti dall'impiego di apparecchi laser per la costruzione

- a) La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità per danni in seguito all'impiego di apparecchi e installazioni laser (apparecchi laser per la costruzione) delle classi 1 - 3 B.
- b) Lo stipulante è tenuto ad osservare le istruzioni per l'uso degli apparecchi; egli deve inoltre garantire al personale addetto un'istruzione adeguata, e ciò prima della messa in funzione degli apparecchi. In caso di violazione di questi obblighi, la Compagnia, nell'ambito dell'art. 9 b) di disposizioni comuni, non è tenuta al risarcimento.

9. Danni patrimoniali conseguenti ad imprevisti di cantiere

- a) A parziale deroga dell'art. 7 n) CGA, la copertura assicurativa, comprende anche la responsabilità per danni patrimoniali (vale a dire danni pecuniari che non sono conseguenti né ad un danno corporale né ad un danno materiale subito dallo stesso danneggiato) arrecati in seguito al verificarsi di un evento imprevedibile che non rientra nello svolgimento normale o progettato dei lavori di costruzione.
- b) Se lo stipulante opera in qualità d'imprenditore generale o totale, la copertura assicurativa è limitata ai danni patrimoniali di cui egli debba rispondere anche in qualità d'imprenditore partecipante alla costruzione.
- c) A complemento dell'art. 7 CGA, l'assicurazione non copre:
 1. le pretese avanzate a causa di immissioni (rumori, vibrazioni, polvere, acqua sudicia, odori, ecc.);
 2. le pretese avanzate per danni da inquinamento, conformemente all'art. 6 CGA;
 3. le pretese avanzate dal committente dell'opera, dagli altri partecipanti alla costruzione e dai fornitori;
 4. le pene convenzionali.

Le prestazioni della compagnia sono

limitate a CHF 500'000.00 per sinistro; l'assicurato deve farsi carico per ogni evento della franchigia convenuta nella polizza, più il 10% delle restanti prestazioni assicurate.

10. Perdita di chiavi affidate

La copertura d'assicurazione viene estesa alla perdita di chiavi affidate alle persone assicurate riguardanti immobili, locali ed installazioni in cui gli assicurati hanno dei lavori da eseguire, come pure alle spese di modifica oppure di rimpiazzo delle serrature e relative chiavi.

La copertura d'assicurazione si estende anche a dei sistemi informatici di chiusura ed ai loro badges, utilizzati al posto di serrature e di chiavi convenzionali.

11. Protezione giuridica in caso di procedimento penale o di procedimento disciplinare di diritto pubblico

Quando un sinistro di responsabilità civile assicurato ha per conseguenza l'apertura di un procedimento penale giudiziario o di polizia oppure di un procedimento disciplinare di diritto pubblico, la Compagnia copre, fino a concorrenza di CHF 250'000 per evento, le spese che l'assicurato deve sostenere per il procedimento penale (es. onorari di avvocato, spese giudiziarie, spese di perizie, spese aggiudicate alla parte avversa, a eccezione delle indennità assegnate per danni) e le spese a carico dell'assicurato nell'ambito del procedimento penale di polizia o di un procedimento disciplinare di diritto pubblico.

Tuttavia, gli obblighi di natura penale (es. multe) e le spese che appaiono nella prima notifica di multa sono sempre a carico dell'assicurato.

La Compagnia incarica un avvocato di difendere l'assicurato nel procedimento penale di polizia o nel procedimento disciplinare di diritto pubblico. Se l'assicurato rifiuta l'avvocato incaricato dalla Compagnia, è tenuto a proporre egli stesso tre avvocati, di cui la Compagnia ne sceglierà uno. L'assicurato non è autorizzato a incaricare un avvocato senza il consenso preliminare della Compagnia.

La Compagnia ha il diritto di rifiutare il ricorso contro una condanna alla multa o l'appello contro una sentenza in prima istanza se, in base ai documenti ufficiali

dell'inchiesta penale o di polizia oppure di un procedimento disciplinare di diritto pubblico, tale procedimento le appare privo di ogni probabilità di successo.

Eventuali indennità giudiziarie o d'altro genere assegnate all'assicurato spettano alla Compagnia fino a concorrenza delle proprie prestazioni, nella misura in cui non costituiscono il rimborso di esborsi personali dell'assicurato o il risarcimento di servizi da lui resi.

L'assicurato è tenuto a seguire le istruzioni della Compagnia e di informarla immediatamente di tutte le comunicazioni orali o scritte relative all'inchiesta o al procedimento penale di polizia o a un procedimento disciplinare di diritto pubblico. Nel caso in cui egli di propria iniziativa o contro le istruzioni della Compagnia prenda misure di qualsiasi tipo, in particolare se fa valere un mezzo d'impugnazione senza il consenso esplicito della Compagnia, se ne assume interamente il rischio e le spese. Se però risulta che tali interventi o mezzi d'impugnazione producono un risultato notevolmente più favorevole, la Compagnia rimborsa le spese che ne derivano, nell'ambito delle presenti condizioni.

12. Spese di richiamo tramite il canale dei media

L'assicurazione si estende alle spese di richiamo dei prodotti fabbricati o messi in commercio dall'assicurato, la cui proprietà passa a terzi, se il richiamo è necessario per evitare lesioni corporali o danni materiali assicurati oppure quando il richiamo è stato ordinato dall'autorità competente.

Sono considerate come tali le spese d'avviso tramite comunicazione scritta, per telefono oppure mediante appello pubblico (diffuso dalla stampa, dalla radio e dalla televisione).

Non sono assicurate le spese di trasporto per il ritorno dei prodotti, d'inchiesta o di distruzione, di riparazione o di adattamento dei prodotti, così come il valore dei prodotti sostitutivi e i danni patrimoniali (interruzione d'esercizio, mancato rispetto di termini di consegna, diminuzione della cifra d'affari, ecc.) derivati dal richiamo.

L'impresa assicurata deve avvisare immediatamente la Compagnia prima di avviare il richiamo.

La decisione definitiva riguardo a un eventuale richiamo e alle misure da adottare verrà presa congiuntamente dallo stipulante e da un rappresentante della Compagnia, a meno che una

lesione corporale o un danno materiale imminente possa essere evitato soltanto tramite l'intervento immediato dello stipulante.

Le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 100'000 per evento e per anno d'assicurazione.

13. Associazioni di lavoro (consorzio)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'esecuzione di lavori nel quadro delle associazioni di lavoro (consorzi) alle quali lo stipulante partecipa, a condizione che la somma dell'incarico dell'associazione di lavoro non superi CHF 5'000'000.00 complessivamente.

Se lo stipulante partecipa a un'associazione di lavoro per la quale è stata stipulata una copertura di responsabilità civile separata, la copertura assicurativa viene meno in virtù di detto contratto.

Se un'associazione di lavoro stipula autonomamente il contratto d'assicurazione, vale quanto segue :

a) l'art. 7 a) CGA viene sostituito come segue:

Sono assicurate anche le pretese dei singoli membri dell'associazione di lavoro, derivanti da lesioni corporali e danni materiali arrecati loro da un altro membro dell'associazione di lavoro o i suoi dipendenti (incl. il personale in affitto).

In caso di pretese di un membro danneggiato dell'associazione di lavoro nei confronti dell'associazione di lavoro è tuttavia esclusa la parte a carico del membro danneggiato in virtù del rapporto interno all'associazione di lavoro.

In aggiunta all'art. 7 CGA, non sono assicurate le pretese:

- dell'associazione di lavoro stessa nei confronti di uno dei suoi membri;
- derivanti da danni a veicoli, macchinari e attrezzi di costruzione che vengono apportati da un membro dell'associazione di lavoro all'interno di quest'ultima o che sono destinati all'esecuzione di lavori nell'ambito dell'associazione di lavoro.

b) l'art. 9 a) CGA viene completato come segue:

Sono assicurate anche le pretese derivanti da danni:

- cagionati nel corso della durata contrattuale;

- causati in occasione dell'esecuzione di lavori di garanzia effettuati dopo la conclusione del contratto e che si verificano entro 5 anni dalla fine del contratto. I danni che si verificano nel corso della durata di questa postassicurazione di rischio e che non rientrano in un danno di serie sono considerati come insorti il giorno della fine del contratto.

c) L'art. 9 b) 2. CGA viene sostituito dalla seguente disposizione:

La somma assicurata vale come garanzia unica per l'intera durata contrattuale, ossia viene rimborsata al massimo una volta per tutte le pretese derivanti da danni e costi che si verificano nel corso della durata contrattuale (incl. la postassicurazione di rischio di cui alla precedente lett. a).

d) L'art. 2 disposizioni comuni viene sostituito dalla seguente disposizione:

L'assicurazione cessa senza disdetta nel momento in cui l'oggetto del contratto d'appalto stipulato dall'associazione di lavoro viene consegnato, al più tardi tuttavia 12 mesi dopo la data di scadenza indicata nella polizza, anche se in quel momento la consegna non dovesse ancora essere avvenuta.

14. Utente di veicolo a motore di terzi

a) L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di utente di automobili da turismo e furgoncini fino a 3'500 kg di peso totale o di motociclette di proprietà di terzi.

È assicurata la responsabilità civile in caso di utilizzo occasionale, (al massimo 21 giorni per anno civile) ma non regolare, dei veicoli a motore summenzionati, per:

1. Le pretese avanzate contro un assicurato in qualità di conducente dei veicoli a motore di terzi, purché la responsabilità non sia assicurata dall'assicurazione responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione e valida al momento del sinistro;
2. Il risarcimento del sovrappremio risultante dalla retrocessione effettiva nel sistema dei gradi di premio dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo (perdita di bonus), al massimo tuttavia il 200% del premio lordo annuo

secondo la tariffa. Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio, se la Compagnia rimborsa le prestazioni di sinistro all'assicuratore del veicolo.

3. Sono assicurati i danni da collisione arrecati al veicolo utilizzato, ossia i danni risultanti dall'azione repentina, involontaria e violenta di una forza esterna.
4. Se per il veicolo in questione esiste un'assicurazione casco, la Compagnia rimborsa soltanto l'eventuale franchigia contrattuale che l'assicuratore casco mette a carico del suo stipulante, come pure l'eventuale sovrappremio risultante dalla retrocessione nel sistema dei gradi di premio (perdita di bonus), senza tener conto del fatto che altri sinistri o una modifica del premio o del sistema di bonus potrebbero subentrare durante il periodo di calcolo. Non è accordata alcuna indennità per il supplemento di premio se la Compagnia rimborsa all'assicuratore casco del veicolo le prestazioni di sinistro.

b) Non sono assicurati:

1. i danni arrecati ai veicoli presi in locazione e ai veicoli utilizzati regolarmente;
2. i danni arrecati a un veicolo che un assicurato ha scambiato per utilizzarlo in luogo di un suo proprio veicolo;
3. le pretese risultanti dall'utilizzazione di un veicolo, non autorizzata da prescrizioni legali o dalle autorità, o da corse illecite;
4. i danni causati durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tali scopi, e in caso di partecipazione a corse di allenamento o a competizioni fuoristrada o durante dei corsi di guida. Tuttavia, i danni causati durante spostamenti in Svizzera in occasione di lezioni prescritte dalla legge e date da istruttori diplomati sono assicurati;
5. le pretese di rivalsa e di compensazione risultanti dall'assicurazione stipulata per il veicolo in questione.
6. i veicoli di proprietà di una persona assicurata ai sensi dell'art. 2 delle CGA.

Le nostre prestazioni si limitano a CHF 50'000 per evento e per anno d'assicurazione.

15. Viaggi d'affari

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale dell'assicurato per azioni private commesse durante viaggi di servizio in tutto il mondo, sempre che non subentri l'assicurazione di responsabilità civile privata dell'assicurato (copertura sussidiaria).

L'art. 29 b) di queste condizioni complementari non è applicabile a questa estensione di copertura.

16. Proroga del termine di prescrizione / Termine di garanzia

In parziale deroga dell'art. 7 d) CGA, se lo stipulante prolunga il termine di garanzia previsto dalla legge in relazione alla fornitura di prodotti (contratto di vendita o d'appalto), la Compagnia rinuncia a invocare i termini legali più brevi per le rivendicazioni in materia di risarcimento derivanti dalla fornitura di prodotti difettosi.

Questa rinuncia si applica solo a condizione che il termine di garanzia non superi i 5 anni e sia stato accordato prima dell'insorgere del sinistro, come specificato nell'art. 9 a) CGA.

17. Accordo di esonero da responsabilità / Liberatoria di responsabilità

La Compagnia non contesta un'intesa di responsabilità civile più restrittiva rispetto alla responsabilità civile legale, accettata dalla stipulante, se quest'ultima non è in grado di far valere i propri diritti, oppure se non desidera far valere i propri diritti per qualsiasi altro motivo (p. es. per motivi di politica aziendale).

18. Spese di smontaggio e montaggio

a) Se per la costruzione, la trasformazione, il montaggio o la riparazione di oggetti mobili o immobili, sono state utilizzate cose fabbricate, lavorate o fornite da un assicurato, le disposizioni seguenti si applicano a parziale deroga dell'art. 29 b) di queste condizioni complementari (o di una regolamentazione che rimpiazza tale disposizione) e dell'art. 7 l) al.2 delle CGA:

1. La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile legale per spese cagionate:
 - dalla rimozione, dallo smontaggio o messa a nudo di cose difettose o non rispondenti

all'uso anche se ciò non provoca la distruzione o il danneggiamento o la perdita di altre cose (spese di smontaggio);

- dal susseguente montaggio, aggiustamento o dalla posa di cose esenti da difetti o rispondenti all'uso (spese di montaggio).

2. Se i lavori di smontaggio o di montaggio vengono eseguiti dall'assicurato stesso, la copertura assicurativa comprende le spese proprie dell'assicurato.
3. Le spese di smontaggio e di montaggio vengono assimilate a danni materiali.

b) La copertura assicurativa non comprende:

1. spese, se un assicurato o un terzo da esso incaricato ha lui stesso montato, aggiustato o posato le cose difettose o non rispondenti all'uso;
2. pretese per danni e difetti a cose che un assicurato o un terzo da esso incaricato ha fabbricato, lavorato, fornito, montato, aggiustato o posato;
3. le spese per la fornitura successiva di cose esenti da difetti come pure le spese di trasporto;
4. perdite di utili e altri pregiudizi economici consecutivi alle attività enumerate alla lett. a) cifra 1 a qui sopra;
5. pretese derivanti dallo smontaggio e dal montaggio di parti o accessori di veicoli terrestri di natanti o di aerei.

Le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 100'000.00 per evento e per anno d'assicurazione.

19. Perdita d'uso

Se le cose fabbricate, fornite o lavorate da un assicurato o da un terzo da esso incaricato sono improvvisamente e in modo inaspettato danneggiate o distrutte (per es. in seguito a rottura, esplosione, fuoco), le disposizioni seguenti si applicano:

- a) La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile legale per perdite di utili e altri pregiudizi economici consecutivi all'impossibilità o alla possibilità ridotta di utilizzare le cose restate intatte (perdita d'uso), purché tutti i presupposti seguenti siano realizzati:
- né l'assicurato, né un terzo da

esso incaricato ha fabbricato o fornito le cose restate intatte o ha esercitato una qualsiasi attività su di esse;

- la causa del danneggiamento o della distruzione risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione o esecuzione di un lavoro da parte dell'assicurato o di un terzo da esso incaricato;
- il danneggiamento o la distruzione si è verificato soltanto dopo l'esame, l'accettazione e la messa in servizio delle cose fabbricate, fornite o lavorate o dei lavori eseguiti da un assicurato o da un terzo da esso incaricato.

b) Non sono considerate perdita d'uso:

- le spese per la rimozione, lo smontaggio o la messa a nudo di cose difettose o non rispondenti all'uso (spese di smontaggio), come pure le spese per il susseguente montaggio, aggiustamento, posa di cose esenti da difetti o rispondenti all'uso (spese di montaggio);
- le pretese per danni materiali in seguito all'accertamento o all'eliminazione di difetti o danni a cose lavorate che un assicurato o un terzo da esso incaricato ha fabbricato, fornito, lavorato o eseguito, quando la causa di tali difetti o danni risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione delle cose, esecuzione del lavoro (spese d'accertamento e d'eliminazione).

c) Le perdite di utili e gli altri pregiudizi economici menzionati nella lett. a) qui sopra vengono assimilati a danni materiali.

Le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 100'000 per evento e per anno di assicurazione complessivamente.

20. Danni da lavorazione e danni agli oggetti presi in consegna (Versione Estesa)

- a) A parziale deroga dell'art. 29 b) di queste condizioni complementari, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile per danni:
1. a cose che un assicurato ha ricevuto, in relazione all'attività assicurata, per scopi d'uso o di lavorazione;
 2. cagionati a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività;
 3. derivante dalla perdita di piani e

documenti affidati alle persone assicurate nell'ambito della loro attività.

b) Sono escluse dall'assicurazione le pretese:

1. miranti all'adempimento di prestazioni contrattuali convenute o, le pretese compensatrici derivanti da non esecuzione o esecuzione imperfetta;
2. per danni a cose che un assicurato abbia per scopi di custodia o di trasporto, in commissione, per esposizione o che egli ha preso in locazione, in leasing o affitto;
3. per danni a oggetti artistici, antichità e oggetti simili;
4. per danni a veicoli terrestri o aerei o a nautici.

c) Prestazioni della Compagnia:

1. Le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 50'000.00 per sinistro e per anno d'assicurazione quando il danno risulti da esecuzione o di non esecuzione di un'attività sulle o con la cosa danneggiata, nonché per danni derivanti dalla perdita di piani e documenti affidati alle persone assicurate nell'ambito della loro attività;
2. Per altri danni, le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 100'000 per sinistro e per anno d'assicurazione.

d) L'assicurato deve farsi carico per ogni evento della franchigia convenuta nella polizza, più il 10% delle restanti prestazioni assicurate.

21. Invio di materiali infiammabili o esplosivi

- a) In parziale deroga all'art. 7 d) CGA, l'assicurazione copre la responsabilità civile legale dello stipulante ai sensi delle disposizioni della Posta.
- b) Lo stipulante si impegna a rispettare le disposizioni e i regolamenti della Posta relativi all'invio di materiali infiammabili o esplosivi (obbligo ai sensi dell'art. 17 CGA).

Le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 100'000 per evento e per anno d'assicurazione.

22. Collegamento a binari

È assicurata la responsabilità civile derivante dall'utilizzo delle reti ferroviarie, in particolare dall'esistenza e dall'eser-

cizio dei binari di raccordo e di collegamento e dal loro esercizio da parte del personale ferroviario e/o del personale delle società assicurate.

In deroga all'art. 7 d) CGA è assicurata la responsabilità civile delle società assicurate assunta nei confronti delle imprese ferroviarie, conformemente alle condizioni contrattuali di quest'ultime.

In deroga all'art. 7 n) CGA la copertura assicurativa è estesa anche alle pretese derivanti dai danni patrimoniali arrecati alle imprese ferroviarie. Sono considerati danni patrimoniali ai sensi di questa disposizione i danni quantificabili in denaro che non sono né la conseguenza di una lesione corporale, né la conseguenza di un danno materiale arrecato al danneggiato, come p. es. spese d'esercizio supplementari dovute a deviazioni ferroviarie o all'impiego temporaneo di autobus, a causa di fermate di treno straordinarie, prestazioni supplementari del personale ferroviario ecc. Sono escluse le pretese derivanti da danni in relazione a pregiudizi all'ambiente. La somma assicurata per i danni patrimoniali è limitata a CHF 1'000'000.00.

23. Danni da guardaroba

È altresì assicurata la responsabilità civile derivante dalla distruzione, il danneggiamento, la sottrazione o la perdita di effetti depositati in un guardaroba costantemente sorvegliato o chiuso a chiave, ad eccezione di oggetti di valore, somme di denaro, titoli, documenti e piani.

In caso di sottrazione o sparizione di oggetti depositati nel guardaroba, lo stipulante ha l'obbligo di avvisare immediatamente la polizia e la Compagnia.

Se viola gli obblighi cui soggiace in virtù del capoverso 2, lo stipulante perde ogni diritto alle prestazioni della Compagnia, a meno che risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a sua colpa.

24. Responsabilità in rapporto alla proprietà di locali, immobili o beni fondiari non destinati all'esercizio, compresa la responsabilità in qualità di proprietario per piani

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni riconducibili a beni fondiari, immobili, locali e installazioni situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (compresa la respon-

sabilità in qualità di proprietario per piani) che sono di proprietà dell'assicurato e che non sono destinati all'impresa assicurata.

A condizione che i danni ai sensi del capoverso precedente siano coperti da un'assicurazione di responsabilità civile del proprietario d'immobile, dal presente contratto e nei limiti delle sue disposizioni, la garanzia sarà accordata solo per la differenza non coperta di somme (assicurazione complementare). L'assicurazione di responsabilità civile del proprietario d'immobile fornisce in primo luogo le proprie prestazioni, le quali vengono detratte dalle somme assicurate dal presente contratto.

25. Copertura infortuni visitatori

a) Su richiesta dello stipulante, l'assicurazione si estende altresì agli eventi a carattere di infortunio ai sensi della LAINF subiti da:

- clienti e visitatori mentre si trovavano-no legittimamente sui terreni e nei locali dello stipulante;
- partecipanti a visite autorizzate dal momento in cui fanno ingresso nell'area dell'impresa fino al momento in cui la abbandonano;
- partecipanti sui cantieri in occasione di visite in cantiere proposte e organizzate sotto la responsabilità dello stipulante.

Tuttavia non sono assicurate le persone che, nell'esercizio di una professione (dipendenti dello stipulante, artigiani, fornitori, appaltatori ecc.) soggiornano sui terreni, sui cantieri in occasione di visite o nei locali dello stipulante.

b) Prestazioni assicurate:

Nel quadro della somma d'assicurazione stabilita per l'insieme delle lesioni corporali e dei danni materiali nonché delle spese di prevenzione dei danni, in caso di infortunio la Compagnia fornisce le seguenti prestazioni:

1. Spese mediche:

Sono assicurate fino a concorrenza di CHF 100'000 per evento le spese mediche necessarie per il trattamento medico ambulatoriale o stazionario (trattamento ospedaliero in reparto privato). L'assunzione delle spese riguarda unicamente la quota eccedente le prestazioni secondo la LAINF, la legge sull'assicurazione malattia o un'altra assicurazione sociale (assicurazione complementare).

Sono assicurati fino a concorrenza di CHF 5'000 per evento i danni a cose che un assicurato porta su di sé o con sé (abbigliamento, merci ecc.), a condizione che il danno sia in correlazione con l'infortunio assicurato.

2. Capitale di invalidità:

Se entro 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio subentra un pregiudizio dell'integrità fisica o mentale ritenuto definitivo, la Compagnia versa un capitale d'invalidità. L'indennità è scaglionata in base alla gravità del pregiudizio in percentuale di un importo massimo di CHF 100'000. La gravità del pregiudizio viene determinata in base ai principi della LAINF.

3. Capitale in caso di decesso:

Se entro 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio l'infortunato decede per le conseguenze legate all'infortunio, la Compagnia versa un capitale di decesso di CHF 10'000 agli eredi legali. Se per lo stesso infortunio è già stato versato un capitale di invalidità, non sarà riconosciuto alcun capitale in caso di decesso.

c) Limitazioni all'estensione dell'assicurazione:

Sono escluse dall'assicurazione pretese di regresso o di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi fornite ai danneggiati. Se il pregiudizio alla salute è solo la conseguenza parziale di un infortunio, le prestazioni dell'assicurazione saranno ridotte in misura proporzionale.

26. Veicoli di fabbrica che circolano su strade pubbliche (art. 33 ordinanza sull'assicurazione dei veicoli OAV)

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dall'utilizzo a fini professionali di veicoli a motore senza licenza di circolazione e targhe di controllo sulle vie pubbliche nell'area dell'impresa.

Le corse effettuate con questi veicoli al di fuori dell'area dell'impresa sono assicurate unicamente nella misura in cui le autorità cantonali le hanno autorizzate.

27. Rischi accessori

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante:

- da eventi e incontri aziendali di ogni genere (ad es. feste o escursioni aziendali, corsi di formazione, giornate delle porte aperte, manifestazioni pubblicitarie, assemblee generali);
- da eventi nell'ambito dello scopo aziendale assicurato;
- dalla partecipazione a esposizioni e fiere;
- dal corpo di pompieri o dall'infermeria aziendale, dagli asili nido e dalle mense per il personale aziendale;
- dalle associazioni sportive interne all'azienda.

28. Esportazione inconsapevole negli USA/Canada

La copertura assicurativa si estende anche alle pretese da danni che si verificano negli USA / in Canada, cagionati da oggetti che un assicurato ha prodotto, fornito o sui quali ha eseguito lavori, a patto che gli assicurati non fossero o non sarebbero potuti essere a conoscenza di un'esportazione degli oggetti negli USA / in Canada (esportazione inconsapevole).

29. Restrizioni all'estensione della copertura

L'art.7 CGA viene completato come segue:

- a) L'art. 7 i) CGA viene sostituito come segue:

Sono escluse dall'assicurazione la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone che sono incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese, o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali. L'assicurazione non copre, in parti-colare, le pretese avanzate per il danneggiamento di terreni causato dal passaggio di persone, dalla circolazione di veicoli o dovuto al deposito di detriti, materiale o attrezzi, come pure per il danneggiamento inevitabile di fondi e fabbricati causato dalla caduta di macerie in seguito allo scoppio di

mine;

- b) L'art. 7 k) CGA viene sostituito come segue:

Sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

- danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (per es. per perdita su commissione, per esposizione) o prese in affitto o in locazione.
- danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Quale attività nel senso summenzionato s'intende anche la progettazione, la direzione, il conferire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo, come pure i lavori affini; Fanno ugualmente parte delle attività escluse dall'assicurazione : la progettazione e la direzione dei lavori, l'impartire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, da chiunque effettuati.

Se un'attività è svolta solo su determinate parti di una cosa immobile, l'esclusione vale unicamente per i danni alle parti che sono oggetto dell'attività e a quelle vicine che si trovano direttamente nell'ambito dell'attività stessa.

Tuttavia, in caso di ampliamento, riattamento, trasformazione, riparazione o miglioria, l'opera preesistente e sempre considerata, nel suo insieme, come oggetto dell'attività se sono eseguiti lavori di sottomurazione, perforazione di pozzi o agli elementi portanti o di sostegno (come fondamenta, travi, muri di sostegno) che potrebbero pregiudicare la loro resistenza o stabilità.

È fatto inoltre salvo quanto previsto agli art. 3 - 7, 10, 14 e 20 di queste condizioni complementari ;

- c) L'assicurazione non copre neanche la responsabilità di dipendenti occupati da terzi in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) concluso con lo stipulante, per danni a cose appartenenti a tali terzi;

Prestazioni della Compagnia

30. Prestazioni della Compagnia

In complemento all'art. 3 CGA, se sullo stesso e medesimo cantiere avvengono diversi danni materiali dovuti a cedimenti o franamenti di terreno, vibrazioni, modificazioni delle condizioni delle acque sotterranee, scoppio di mine, sottomurazione, perforazione di pozzi o lavori di palificazione, le prestazioni della Compagnia sono limitate, per l'insieme di tali danni, alla somma di garanzia che è stata convenuta per ogni sinistro.

Franchigie

31. Franchigie

L'art. 10 CGA viene sostituito come segue:

L'assicurato sopporta per ogni sinistro :

- a) la franchigia stabilita nella polizza;
- b) CHF 1'000.-, più il 10 % del resto delle prestazioni assicurate (ma al massimo e complessivamente CHF 50'000.-), in caso di danni alle condotte sotterranee ed eventuali conseguenti danni patrimoniali dovuti a lavori di sterro, scavo, palificazione-

ne, trivellazione o di compressione;

Qualora sia stata convenuta una franchigia per i danni materiali o una franchigia per i danni corporali e materiali che superi quella di cui alla lett. c) ovvero gli importi fissi delle franchigie di cui alle lett. b) e d), si applicherà la franchigia più elevata.

In caso di spese per la prevenzione dei danni, la franchigia prevista per i danni materiali vale per l'insieme dei danni materiali e delle spese di prevenzione.

La franchigia si riferisce anche alle spese per la difesa contro le pretese ingiustificate (protezione giuridica) come pure alle altre spese assicurate.

Obblighi contrattuali

32. Obblighi del contraente

Lo stipulante deve vegliare alla stretta osservanza delle norme e ordinanze dettate dalle Autorità e dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) come pure al rispetto delle regole generali applicate nell'edilizia. Prima d'intraprendere lavori nel suolo (quali lavori di scavo, di sterro, di palificazione, di traforo,

di compressione), lo stipulante deve consultare i piani presso i servizi competenti e procurarsi tutte le indicazioni atte a raggiungerlo con certezza sul tracciato esatto di condotte sotterranee. Tale obbligo contrattuale cade, se gli ingegneri o architetti che partecipano ai lavori o la direzione dei lavori si sono procurati i dati necessari e li hanno messi a disposizione dello stipulante.

Premi

33. Basi per il calcolo dei premi

L'art. 12 CGA viene sostituito come segue:

È preso in considerazione per il calcolo dei premi il totale dei salari lordi pagati durante il periodo di assicurazione. Questo totale corrisponderà a quello preso in considerazione per il calcolo delle quote dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Devono inoltre essere dichiarati i salari delle persone che non devono versare alcuna quota all'AVS. Gli importi versati

in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) devono essere dichiarati soltanto dal locatario. Non si terrà conto dei salari pagati per l'esecuzione di lavori nell'ambito di associazioni d'impresa a cui lo stipulante partecipa, sempre che la somma dell'incarico dell'associazione di lavoro superi CHF 5'000'000.00 complessivamente o se lo stipulante partecipa a un'associazione di lavoro per la quale è stata stipulata una copertura di responsabilità civile separata (vedere art. 13 CC). Per il proprietario di ditte

individuali e per ogni socio o membro di società o comunità di persone che lavora nell'impresa, si terrà conto della somma di salari pattuita nella polizza.

Le disposizioni di cui ai due ultimi capoversi qui sopra non si applicano alle assicurazioni che un'associazione d'impresa essa stessa conclude.